



## **Decreto n° 087 / Pres.**

**Trieste, 24 maggio 2019**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

L.R. 20/2009 (NORME DI TUTELA E PROMOZIONE DELLE MINORANZE DI LINGUA TEDESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA), ART. 15. RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE MINORANZE DI LINGUA TEDESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, ISTITUITA CON DPREG. N. 063/2014.

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 24/05/2019

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 24/05/2019

GIANFRANCO ROSSI

in data 24/05/2019



**Vista** la legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), ed in particolare l'articolo 15, il quale disciplina la costituzione della Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia e, al comma 8, stabilisce che la Commissione rimane in carica per la durata dell'intera legislatura;

**Visto** altresì l'articolo 1, comma 34, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12, con il quale, in deroga a quanto previsto al succitato comma 8, si stabiliva che la Commissione istituita con proprio decreto n. 063/Pres. del 14 aprile 2014 rimanesse in carica per l'esercizio delle proprie funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018;

**Considerato** che, il mandato della Commissione di cui al proprio decreto n. 063/Pres./2014 è scaduto e, pertanto, è necessario provvedere alla ricostituzione della Commissione di cui, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge regionale 20/2009, fanno parte i seguenti componenti:

- 1) l'Assessore regionale competente o suo delegato, quale membro di diritto (articolo 15, comma 2, lett. a);
- 2) quattro rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca nominati dall'Assessore regionale competente su proposta dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2 (articolo 15, comma 2, lett. c);
- 3) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, quale membro di diritto (articolo 15, comma 2, lett. d);
- 4) un rappresentante delle minoranze di lingua tedesca nominato dall'Assessore regionale competente su proposta degli enti e delle organizzazioni rappresentativi delle stesse di cui all'articolo 14 (articolo 15, comma 2, lett. e);

**Atteso** che alla formale richiesta finalizzata alla nomina di cui all'articolo 15, comma 2, lett. c della legge regionale 20/2009, hanno risposto:

- i Comuni di Tarvisio e Pontebba, proponendo la signora Donatella Sacchet;
- il Comune di Malborghetto-Valbruna, proponendo la signora Donatella Sacchet come primo rappresentante e come secondo, nell'eventualità che al territorio della Val Canale siano assegnati due rappresentanti, il signor Alfredo Sandrini;
- il Comune di Paluzza per la frazione Timau, proponendo la signora Velia Plozner;
- il Comune di Sauris, proponendo il signor Antonino Pacilè;
- il Comune di Sappada, proponendo la signora Marcella Benedetti;

**Atteso**, altresì, che alla formale richiesta finalizzata alla nomina di cui all'articolo 15, comma 2, lett. e) della legge regionale 20/2009, hanno risposto otto organizzazioni rappresentative delle minoranze di lingua tedesca, su nove riconosciute, che hanno proposto unanimemente il signor Alfredo Sandrini, Presidente della Associazione culturale della Valcanale, la quale, con nota a firma del Vicepresidente, si è anch'essa adeguata a tale indicazione;

**Considerato** che, per quanto riguarda il signor Alfredo Sandrini, in ragione della sua designazione unanime quale rappresentante delle minoranze di lingua tedesca da parte degli enti riconosciuti, viene meno la sua candidatura aggiunta da parte del Comune di Malborghetto-Valbruna ai fini della nomina dei quattro rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca di cui al succitato articolo 15, comma 2, lettera c);

**Viste** le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi delle specifiche disposizioni normative in materia circa il possesso dei requisiti generali per la nomina a componente della Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, nonché l'assenza di cause ostative alla nomina medesima;

**Vista** la legge regionale 23 agosto 1982, n.63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative", che individua nella Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione la struttura deputata, in via generale, alla trattazione delle problematiche delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale n. 756 del 10 maggio 2019;

### **Decreta**

**1.** Di ricostituire, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), presso la Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione la Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia con la seguente composizione:

- 1) l'Assessore regionale competente, o suo delegato (articolo 15, comma 2, lett. a);
- 2) le signore Donatella Sacchet, Velia Plozner, Marcella Benedetti e il signor Antonino Pacilè quali rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca nominati dall'Assessore regionale competente su proposta dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2 (articolo 15, comma 2, lett. c);
- 3) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o suo delegato (articolo 15, comma 2, lett. d);
- 4) il signor Alfredo Sandrini quale rappresentante delle minoranze di lingua tedesca nominato dall'Assessore regionale competente su proposta degli enti e delle organizzazioni rappresentative delle stesse di cui all'articolo 14 (articolo 15, comma 2, lett. e).

**2.** Di prevedere che i compiti di segreteria siano svolti dal personale della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, competente per materia.

**3.** Di stabilire che, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della legge regionale 20/2009, ai componenti della Commissione, per l'espletamento del loro incarico, spettano unicamente il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente e che la relativa spesa graverà sul pertinente capitolo del Bilancio della Regione.

**4.** Di stabilire, altresì, che la Commissione rimane in carica per la durata della legislatura. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -